

195.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Sistema di assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio da parte della Rai)	9
Missioni vevolevoli nella seduta del 1° ottobre 2002	3	(Sezione 4 – Contratti tra la Rai e le società controllate da Bibi Ballandi)	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di proposte di legge)	3, 4	(Sezione 5 – Oneri sostenuti dalla Rai per il ricorso al Tar contro la decisione di bloccare la cessione del 49 per cento di Raiway a Crown Castle)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	Disegno di legge n. 1798	12
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	4	(Sezione 1 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	12
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	13
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	13
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 4 – Articolo 1 ed emendamenti) .	13
Interpellanza e interrogazioni	6	(Sezione 5 – Articolo 2 ed emendamenti) .	24
(Sezione 1 – Intitolazione del piazzale d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino ad Italo Balbo)	6	(Sezione 6 – Articolo 3 ed emendamenti) .	31
(Sezione 2 – Gestione del personale del Cenmat delle Poste di Scanzano di Foligno)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 1° ottobre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Bellini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Crisci, De Brasi, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Pacini, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Bellini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Crisci, De Brasi, Delfino, Dell'Elce, De Simone Alberta, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Mussi, Pacini, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUMIA: «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale» (3202);

SINISCALCHI: «Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente l'accesso dei giovani avvocati al patrocinio a spese dello Stato garantito ai cittadini non abbienti nei giudizi penali» (3203).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 settembre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla

Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 » (3199);

dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) » (3200);

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 » (3201).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2617, d'iniziativa dei deputati LUCCHESI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle professioni tecnico-sanitarie e delle professioni tecniche sanitarie della prevenzione ».

La proposta di legge n. 3146, d'iniziativa dei deputati GIBELLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante nuove disposizioni per l'abbattimento delle nutrie ».

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la prima relazione concernente l'esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa (doc. CLXXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2003 (doc. XIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito, e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annuncio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (143).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2002.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 27 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2003 (144).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi dal comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (145).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 maggio 2002, a pagina 3, prima colonna, ventitreesima riga, la proposta di legge n. 2762 è presentata dai deputati CASTELLANI ed altri, e non dai deputati ANGELA NAPOLI ed altri, come stampato.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Intitolazione del piazzale d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino ad Italo Balbo)

A) Interrogazioni

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'Aeronautica militare ha dedicato il piazzale d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino ad Italo Balbo, noto fascista;

Italo Balbo è noto alla storia per la sua militanza fascista e squadrista con numerose inchieste della magistratura di allora sulla partecipazione a numerosi fatti delittuosi, tra cui l'omicidio di don Minzoni;

il « piazzale Italo Balbo » è collocato proprio all'interno dell'aeroporto italiano più prestigioso, dal quale cioè partono e arrivano i voli di Stato e presso il quale atterrano i Capi di Stato in visita ufficiale in Italia;

quest'intitolazione rappresenta l'ennesimo episodio in cui la toponomastica stradale è utilizzata per far passare pericolosi messaggi di riabilitazione storica di personaggi di indubbia integrità morale —:

quali siano le valutazioni su quest'intitolazione del piazzale interno all'aeroporto di Ciampino ad una persona che non si è sicuramente distinta per integrità morale e se pertanto il Ministro interrogato non ritenga opportuno revocare quest'intitolazione. (3-01377)

(18 settembre 2002)

PREDA e SEDIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Avvenire*, in data 10 luglio 2002, ha riportato la notizia che la piazza d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino è stata intitolata ad Italo Balbo;

il suddetto piazzale, pur all'interno dell'aeroporto, è adibito a scalo degli aerei delle massime autorità dello Stato italiano e di Stati esteri;

la suddetta intitolazione è avvenuta per decisione dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare;

Italo Balbo, oltre che un noto aviatore, è stato anche un noto fascista, uno squadrista, il responsabile delle violenze fasciste nel ferrarese e furono i suoi squadristi che la sera del 23 agosto 1923 assalirono ed uccisero a manganellate don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta (Ferrara), cappellano militare durante la prima guerra mondiale, decorato di medaglia d'argento;

nel sito *internet* dell'Aeronautica militare c'è un profilo di Balbo, che dovrebbe quanto meno non falsare la storia del nostro Paese —:

quali iniziative intenda prendere per revocare la decisione dell'Aeronautica militare e per consigliare la stessa Aeronautica a ristabilire la verità storica sul sito *internet* in merito alla figura d'Italo Balbo. (3-01378)

(18 settembre 2002)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'Aeronautica militare ha deciso di intitolare il piazzale d'ingresso dell'aeroporto Giovan Battista Pastine di Ciampino a Italo Balbo;

tale decisione appare quanto meno sbagliata ed inopportuna per la chiara e non equivoca appartenenza di Italo Balbo al partito fascista e per la sua compromissione con il regime dittatoriale, dalla partecipazione alla marcia su Roma alla guerra d'Africa, fino al coinvolgimento in fatti delittuosi, come l'omicidio di don Minzoni;

tale decisione appare ancora più grave per il fatto che l'aeroporto di Ciampino è utilizzato per i voli di Stato e perché qui atterrano tutte le autorità pubbliche e giungono i rappresentanti internazionali che si recano in visita in Italia;

questo fatto si inserisce nel processo di revisionismo storico, che tende a riabilitare personaggi compromessi con il fascismo, a mettere in sordina fatti criminosi e persecuzioni del regime e ad oscurare il carattere antifascista della nostra Repubblica —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché il piazzale d'ingresso dell'aeroporto militare di Ciampino venga intitolato a un altro personaggio di rilievo della storia dell'aeronautica non compromesso con il regime fascista. (3-01379)

(18 settembre 2002)

LEONI, AMICI, RUGGHIA, OTTONE e FOLENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Avvenire*, in data 10 luglio 2002, ha rivelato che due anni fa, senza clamori, comunicazioni ufficiali, comunicati stampa o cerimonie, «l'Aeronautica militare ha dedicato il piazzale di ingresso dell'aeroporto di Ciampino a Italo Balbo, sicuramente un protagonista di voli leggendari, ma anche uno squadrista fa-

scista, uno dei capi della marcia su Roma, complice di numerosi atti di violenza e di delitti, tra cui l'omicidio dell'arciprete di Argenta (Ferrara), don Giovanni Minzoni »;

il piazzale dedicato al gerarca fascista si trova all'interno di un aeroporto utilizzato dai voli di Stato, da quelli del Presidente della Repubblica italiana a quelli dei membri del Governo, e dove atterrano i Capi di Stato in visita ufficiale in Italia;

lo stesso quotidiano rivela inoltre che sul sito ufficiale *internet* dell'Aeronautica militare appare un profilo di Italo Balbo, dove non solo si «sorvola» sulle «eroiche» azioni punitive delle «squadre» fasciste da lui comandate, ma vengono fornite notizie false sul suo presunto proscioglimento dall'omicidio di don Minzoni. Infatti si afferma: «fu coinvolto nell'assassinio di don Minzoni con l'accusa mossagli dalla *Voce repubblicana* di esserne il responsabile morale, ma l'accusa viene a cadere durante il processo per diffamazione da lui intentato al giornale». Si tratta di una notizia palesemente falsa: i giudici mandarono assolta la *Voce repubblicana* e lo stesso Balbo fu costretto a dimettersi da comandante della famigerata Milizia volontaria per la sicurezza nazionale —:

chi allo Stato maggiore dell'Aeronautica militare abbia autorizzato tale iniziativa non degna di una Repubblica nata dalla Resistenza;

se allo Stato maggiore dell'Aeronautica militare siano in previsione altre decisioni simili a favore di altri gerarchi dell'epoca fascista;

se i Governi che si sono succeduti negli ultimi due anni fossero stati portati a conoscenza di tale decisione;

se l'attuale Governo sia concorde con tale iniziativa;

se il Governo intenda immediatamente annullare tale denominazione alla piazza dell'aeroporto militare di Ciampino,

far modificare le discutibili pagine *internet* su Balbo e prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili di tali iniziative.

(3-01380)

(18 settembre 2002)

(Sezione 2 – Gestione del personale del Cenmat delle Poste di Scanzano di Foligno)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

nel quadro dello stillicidio cui è sottoposto il Cenmat delle poste di Scanzano di Foligno, viene annunciata la messa in mobilità per ben 48 dipendenti;

in contrasto con ogni promessa e rassicurazione, Poste italiane spa non sta individuando né stabilendo alcun ruolo positivo per il centro di Scanzano, cui è stato commesso soltanto negli ultimi tempi lo stoccaggio delle monete euro, peraltro su un progetto presentato nel 1998 dall'allora direttrice, poi esautorata;

da quando la Sda, nell'ottobre 1999, ha assunto la direzione del centro, vi è stato un peggioramento progressivo della gestione e dei risultati, se è vero che:

a) benché la struttura sia idonea di per sé a dare lavoro a più di 400 dipendenti, attualmente ne occupa appena 92, senza alcuna reintegrazione dei pensionati e con nuovi assunti che sono soltanto dipendenti della Sda, come il direttore, il vice-direttore, un esperto di informatica;

b) sono stati affrontati, senza alcun apparente ritorno, costi di ingentissima proporzione;

c) è messa completamente in discussione l'economicità e la convenienza dell'esternalizzazione del servizio di distribuzione della modulistica;

d) la Sda in più di due anni non ha voluto o saputo trovare idonee commesse esterne, limitandosi ad attività minori, come la distribuzione dei pochi materiali per l'«accorciafila» negli uffici postali (con ditta di trasporti e spesa stupefacente), il ritiro e la raccolta delle scatole da pacchi con criteri assolutamente non intelleggibili, una modesta attività di supporto al *call center* di Roma, peraltro estrinsecantesi nell'invio a Roma della masterizzazione dei reclami mediante corriere Sda (che così finisce per guadagnare anche sui reclami cagionati dai suoi stessi disservizi), ed altre marginali;

frattanto, è stato lasciato cadere anche qualche progetto che avrebbe potuto invertire la tendenza;

in questo momento ed a risultato di questa situazione, le 48 unità colpite da mobilità rischiano di finire fuori regione o, se non accettano, di essere licenziate, con l'alternativa di restarsene a casa per quanti hanno almeno 30 anni di servizio e rientrano nella graduatoria nazionale del cosiddetto fondo di solidarietà, tenendo presente che per il progetto di distribuzione dell'euro sono state distaccate 15 unità dal centro postale operativo di Perugia;

sono diffusi, tra i residui dipendenti, un marcato malcontento per la gestione del personale, con esplicite proteste su denunciate disparità di trattamento, e il sospetto che nelle applicazioni non siano privilegiati criteri di oggettività –:

se non sia giunto il momento, attraverso una fase di confronto trasparente e collegiale tra tutti i soggetti interessati e coinvolgibili del territorio, di chiarire tutti gli aspetti delle scelte, della conduzione, delle economicità, relativamente alla gestione Sda del Cenmat di Scanzano di Foligno, affinché la fisionomia privatistica aziendale, concepita per conquistare maggiore efficienza e trasparenza, non faccia schermo né realizzi contraddizioni rispetto ad interessi che sono pur sempre di interesse generale pubblico ed imperniati su una struttura che è costata miliardi e miliardi ai cittadini e ai lavoratori;

se a tal fine il Governo, nell'ambito dei suoi poteri di controllo, di tutela e di indirizzo, non intenda promuovere iniziative e sedi opportune di chiarificazione e di responsabile interlocuzione documentata;

se non ritenga il Governo di intervenire autorevolmente su Poste italiane spa, affinché vengano poste in chiaro le concrete intenzioni e prospettive per il futuro del centro di Scanzano e vengano assunti impegni stringenti per la corretta utilizzazione del personale dipendente, per il mantenimento in servizio locale dei lavoratori preesistenti e minacciati di mobilità, per la reintegrazione di idonei livelli occupazionali, correlati alla missione che Scanzano può e deve assolvere nel contesto riorganizzativo del servizio nazionale.

(2-00224) « Benedetti Valentini ».

(28 gennaio 2002)

(Sezione 3 – Sistema di assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio da parte della RAI)

C) Interrogazione

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per l'assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio, la Rai adotta ormai da tempo il sistema della raccolta di offerte su invito;

in occasione di queste gare vengono convocate società diversissime tra loro quanto a dimensione, organizzazione e strutture;

non esiste un criterio di selezione e valutazione delle ditte iscritte all'albo dei fornitori della Rai, mentre nel passato lo stesso albo era suddiviso in categorie in funzione del volume del fatturato, del personale dipendente, della superficie dei locali nei quali si svolge l'attività e dei

mezzi tecnici a disposizione e, quindi, gli appalti venivano assegnati a fasce di importo dei contratti;

è da rilevare, altresì, che, nel nuovo sistema adottato dalla Rai, all'apertura delle buste non assiste nessun rappresentante delle imprese;

la Rai ha, inoltre, la facoltà di fare assegnazioni di edizioni « dirette », senza passare cioè per le gare, per quei lavori il cui preventivo non supera i 100 milioni di vecchie lire;

risulta all'interrogante che recentemente questo sistema sarebbe stato impiegato per assegnare direttamente cinque *film*, con un contratto separato per ogni *film*, ad una società di doppiaggio, in cui l'incarico di « capo edizione » è stato affidato ad un *ex* funzionario della Rai in pensione;

il rapporto tra imprese di edizione e lavoratori del settore (doppiatori, direttori del doppiaggio, dialoghetti e assistenti del doppiaggio) è regolato da un accordo nazionale sottoscritto con le organizzazioni sindacali, che impone, oltre al trattamento economico, una normativa che influisce fortemente sulla determinazione della produttività;

dal 2000, infine, la Rai, dopo aver trasformato alcuni studi di registrazione dedicati alla radiofonia in studi di doppiaggio, ha indetto delle gare solo per le prestazioni professionali, cui l'associazione che raccoglie gli operatori del settore ha deliberato di non partecipare —:

se non ritenga che il meccanismo della raccolta delle offerte, senza nessun tipo di selezione e senza tener conto di un minimo di omogeneità delle ditte partecipanti, nuoccia alla qualità del servizio e dei prodotti delle edizioni in lingua italiana di *film* e *televisione*, atteso che la realtà italiana in quel settore si è sempre caratterizzata per l'alta professionalità dei suoi operatori dal dopoguerra ad oggi e che tale esperienza è apprezzata in tutto il mondo;

se non ritenga che tale situazione possa esporre numerose aziende operanti nel settore del doppiaggio al pericolo di chiusura con conseguenti ricadute occupazionali negative;

se non ritenga quantomeno inopportuna l'assegnazione diretta di un appalto ad un *ex* funzionario della Rai;

quali iniziative intenda adottare a riguardo. (3-00309)

(15 ottobre 2001)

(Sezione 4 – Contratti tra la RAI e le società controllate da Bibi Ballandi)

D) Interrogazione

BUONTEMPO, BIONDI e RAISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni* — Per sapere — premesso che:

risulta che l'imprenditore Bibi Ballandi, a capo di una cordata di società, produce, in regime di quasi esclusiva totalità, i programmi di varietà della Rai;

nonostante l'avvicinarsi dei direttori generali e dei consigli di amministrazione, il Ballandi ha mantenuto inalterata la completa gestione dei programmi d'intrattenimento dell'azienda;

risulta agli interroganti che, per l'assoluta mancanza di concorrenza, i costi dei programmi prodotti dal signor Ballandi sono vertiginosamente aumentati;

tutti i programmi di varietà musicale di Rai Uno sino alla primavera del 2002 sono stati appaltati al signor Ballandi, secondo quanto dichiarato, a Bologna, da uno dei direttori Rai durante la conferenza stampa del « Premio Italia »;

in due anni e mezzo Ballandi ha prodotto, per la Rai, oltre 200 programmi o puntate televisive e nel 2001 ha realizzato i seguenti programmi: « Capodanno 2001 », i programmi di Fiorello, di Celen-

tano, di Luttazzi e di Panariello, il « David di Donatello », « Sette per Uno » e « I Gladiatori »;

per il 2002 gli sono stati assegnati i seguenti programmi: i programmi di Dalla, di Fiorello, di Morandi e di Celentano, « Taratata » e « Spettacolo Estate 2002 da Mirabilandia »;

a giudizio degli interroganti, i fatti esposti determinano l'instaurarsi di una vera e propria posizione monopolistica o, comunque, dominante nel mercato —:

quali iniziative si intendano assumere per conoscere le ragioni per le quali i contratti per la realizzazione dei programmi di varietà siano stati nel corso degli ultimi anni conclusi prevalentemente con società controllate da Bibi Ballandi e se non ritenga che ciò abbia determinato l'inutilizzazione e, di fatto, l'emarginazione di preziose professionalità interne all'azienda di Stato, con conseguenze negative sull'efficienza e sull'economicità della gestione. (3-00378)

(5 novembre 2001)

(Sezione 5 – Oneri sostenuti dalla RAI per il ricorso al TAR contro la decisione di bloccare la cessione del 49 per cento di Raiway a Crown Castle)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

ad avviso dell'interrogante, la presidenza Rai di Roberto Zaccaria ha lasciato il penoso strascico di una tanto rabbiosa quanto infondata iniziativa giudiziale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio nei confronti del ministero delle comunicazioni;

la cessione del 49 per cento di Raiway all'americana Crown Castle per 409 milioni di euro è stata doverosamente sventata e dunque legittimamente impedita;

a questo punto è doveroso attivare tutte le procedure per far sì che i componenti del cessato consiglio di amministrazione della Rai provvedano al pagamento di tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per assecondare un'iniziativa totalmente priva di fondamento —:

se si ritenga sussistente la possibilità di far ricadere gli oneri sostenuti dalla Rai

per il ricorso avverso la decisione di bloccare la cessione del 49 per cento di *Raiway* a *Crown Castle* direttamente sui membri del precedente consiglio di amministrazione, in quanto si sarebbe fatto ricorso a legali esterni per una lite che, a parere dell'interrogante, si palesava come temeraria.

(3-00791)

(13 marzo 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (1798)

(A.C. 1798 – Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Indennità dei presidenti e gettone di presenza dei membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali*). – 1. Ai presidenti degli enti parco nazionali, di cui al Titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, compete un'indennità di funzione pari a quella corrisposta al presidente della provincia nel cui territorio ricade interamente il parco ovvero, qualora il parco si estenda in più province, che ricomprende la maggior parte della superficie dello stesso.

2. Ai membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali, qualora non godano di un migliore trattamento economico, compete un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri provinciali della provincia individuata ai sensi del comma 1.

3. I presidenti e gli altri membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali possono fruire dei permessi e dei benefici di cui agli articoli 79, 80, e 81 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I costi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono esclusivamente a carico degli enti parco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. 01. Tagliatela.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – 1. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane s.p.a., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane s.p.a.

3. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

8. 02. Mereu.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Disposizioni in materia di personale*). – 1. Il personale dell'Ente poste italiane S.p.A., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso

il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con decorrenza dell'anzianità di servizio dalla data di immissione, nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento nei ruoli del personale di cui al comma 1 avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza e sulla base dell'apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale.

8. 01. Brusco.

(A.C. 1798 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1798 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul testo alternativo all'articolo 3 Vianello, sugli emendamenti 3.2 Stradella, 3.51 e 3.52 Guido Dussin, 3.54 Vigni, 3.94 Lion, 3.120 Realacci, 3.117, 3.141 e 3.159 Vigni, 4.8 Vendola, 4.20 e 4.21 Vigni, 7.6 Foti 7.2 Parolo e sugli articoli aggiuntivi

4.01 Tagliatela, 7.07 Lupi, 8.01 Brusco e 8.02 Mereu, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1798 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

Sopprimerlo.

*1. 2. Vendola.

Sopprimerlo.

- *1. 29. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e codici*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti

legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

5. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari che insieme con il Presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si prov-

vede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 5, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Vianello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie:

a) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

b) gestione delle aree protette, conservazione del patrimonio floro-faunistico italiano;

c) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

d) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

e) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 definiscono i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 6. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designa-

zione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

7. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 6, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

8. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere della Commissione di cui al comma 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

10. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali

modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) sopprimere l'articolo 5.

1. 30. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

1) gestione dei rifiuti;

2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

4) gestione delle aree protette;

5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;

2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);

3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;

4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;

5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

5. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di

presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

6. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare di cui al comma 4, provvede alle eventuali modifiche degli schemi di decreto e ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni, i nuovi testi, per il parere che la Commissione di cui al comma 5 deve esprimere entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare con la procedura di cui al comma 3 e previo parere della Commissione di cui al comma 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi medesimi.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni o correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi il Governo decade dall'esercizio della delega ».

1. 28. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Lion, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma 2 con le seguenti: « uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni. »

- 1. 32.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 1. 4.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 33.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 5.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 1. 6.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera d).

- 1. 34.** Lion, Zanella, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 1. 7.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna con le seguenti: del patrimonio floro-faunistico italiano.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità; sulla base del principio di sussidiarietà, favorire la redazione di piani d'azione nazionali che individuino obiettivi e strategie sia per la protezione delle specie di flora e di fauna minacciate, anche a livello

di singole popolazioni, che per la gestione ed il controllo di specie alloctone e delle specie problematiche; le regioni, le province e gli enti parco e gli altri enti delegati, nel rispetto degli obiettivi e delle strategie definite dai piani d'azione nazionali, pianificano la gestione delle specie animali selvatiche;

- 1. 35.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 1. 8.** Vendola.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: risarcitoria aggiungere le seguenti: e sanzionatoria.

- 1. 59.** Onnis.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e reati ambientali.

- 1. 36.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , definendo contestualmente i criteri per giungere alla quantificazione del danno.

- 1. 9.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 1. 10.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 1. 11.** Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) tutela, difesa e valorizzazione del mare nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) procedere al coordinamento ed all'integrazione delle competenze e delle azioni in materia di difesa e valorizzazione ambientale del mare nazionale, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il punto di riferimento per le politiche di tutela del mare, anche acquisendo le professionalità del Corpo delle capitanerie di porto in materia;

- 1. 37.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) tutela, difesa e valorizzazione dell'ambiente marino.

- 1. 12.** Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) tutela del mare.

- 1. 38.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) strumenti economici, finanziari e fiscali finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dello sviluppo.

- 1. 39.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 2.

***1. 13.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***1. 40.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 2, sostituire le parole da: definiscono altresì fino alla fine del comma con le seguenti: *indicano altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.*

1. 27. Vendola.

Al comma 2, dopo le parole: individuando altresì *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. 41. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 2, sopprimere le parole: , e definendo i relativi criteri direttivi.

1. 1. Stradella.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

1. 14. Vendola.

Sopprimere il comma 4.

1. 15. Vendola.

Sopprimere il comma 5.

1. 16. Vendola.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente delega, trasmettendo un primo e generale schema dei decreti legislativi.

1. 45. Iannuzzi, Reduzzi, Realacci, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno *fino alla fine del comma 6 con le seguenti:* dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ad una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

6. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6-bis. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma 6, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sui decreti legislativi, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

1. 43. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno fino alla fine del comma 6 con le seguenti: dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6. Il Governo, esaminato il parere di cui al comma 5, nei sessanta giorni successivi ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo sui singoli decreti legislativi, che deve espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

1. 44. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

1. 17. Vendola.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: gli schemi fino alla fine del periodo con le seguenti: in fasi successive ogni singolo schema di decreto legislativo sui settori e le materie oggetto dell'attività di riordino di cui all'articolo 1, comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN).

1. 54. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: delle competenti Commissioni

fino alla fine dell'articolo con le seguenti: della Commissione di cui al comma 6. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

7. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 6, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

8. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo

aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere della Commissione di cui al comma 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

10. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1. 42. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il proprio parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 46. Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due mesi.

1. 47. Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

***1. 18.** Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

***1. 49.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 19. Vendola.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e alla normativa comunitaria.

1. 20. Vendola.

Sopprimere il comma 6.

1. 21. Vendola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti sessanta giorni.

1. 22. Vendola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 48. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 58. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***1. 23.** Vendola.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***1. 50.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vigni, Bandoli, Vianello, Lion.

Sopprimere il comma 7.

****1. 24.** Vendola.

Sopprimere il comma 7.

****1. 55.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 7, sostituire le parole: la procedura di cui al comma 4 con le seguenti: le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6.

1. 52. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: correttive con la seguente: interpretative.

1. 60. Onnis.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiungere le seguenti e dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

***1. 25.** Vendola.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiungere le seguenti e dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

***1. 51.** Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Sopprimere il comma 8.

1. 26. Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega.

1. 53. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(A.C. 1798 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

b) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente;

c) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente

negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

d) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

e) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

h) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca.

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certifica-

zione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introduzione di agevolazioni amministrative negli *iter* autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

Sopprimerlo.

2. 1. Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Principi e criteri direttivi generali).* — 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nei rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, e del principio di sussidiarietà tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali; la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione europea;

b) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, così come definite dalla direttiva 96/61/CE, tesi a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente, a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale al risparmio e all'efficienza energetica, nonché agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente;

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

d) il principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni ambientali; il principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi; il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati; il principio del « *chi inquina paga* », fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

e) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali anche attraverso la valorizzazione delle

funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di produzione di documenti o di codificazione in materia ambientale;

h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare l'adesione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole o medie, ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento 761/2001/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e ad estendere il ricorso ad accordi volontari; introdurre agevolazioni amministrative nelle procedure autorizzative e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Vianello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà aggiungere le se-

guenti: tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione europea;

b) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili così come definite dalla direttiva 96/61/CE, tesi a rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale, a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale, al risparmio e all'efficienza energetica, nonché agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente;

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione del mercato e della concorrenza;

d) il principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni ambientali; il principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi; il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali

che si siano già verificati; il principio del « *chi inquina paga* », fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

e) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali, anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione o di codificazione in materia ambientale;

h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare l'adesione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, ai sistemi di certificazione ambientale secondo il regolamento EMAS o in base al regolamento 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 e ad estendere il ricorso ad accordi volontari; introdurre agevolazioni

amministrative nelle procedure autorizzative e di controllo delle imprese iscritte nel registro dell'EMAS o in base al citato regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

- 2. 15.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Lion, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà aggiungere le seguenti: tra i vari livelli di Governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale,

- 2. 16.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione europea.

- 2. 17.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 2. 3.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *2. 4.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *2. 18.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: gettito aggiungere le seguenti: fiscale complessivo.

- 2. 19.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: direttiva 96/61/CE del Consiglio aggiungere le seguenti: nonché a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale.

- 2. 20.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: direttiva 96/61/CE del Consiglio aggiungere le seguenti: nonché il risparmio e l'efficienza energetica.

- 2. 21.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: più efficienti aggiungere le seguenti: ed efficaci.

- 2. 5.** Vendola.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: agevolare fiscalmente

l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente.

- 2. 22.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 6.** Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tal modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza.

- 2. 24.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea con le seguenti: i principi e le norme comunitarie.

- 2. 25.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: vigente negli altri Paesi.

- 2. 26.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e.

- 2. 27.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e danni alla competitività delle imprese.

- 2. 28.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione, degli inquinamenti e dei danni ambientali e del « *chi inquina paga* ».

- 2. 23.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 2. 7.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: azione con la seguente: tutela.

- 2. 29.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , estendendo fino alla fine della lettera.

- *2. 8.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , estendendo fino alla fine della lettera.

- *2. 31.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Zanella, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo.

- 2. 30.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 2. 9.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 2. 10.** Vendola, Lion.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , fermi restando fino alla fine della lettera.

- 2. 32.** Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- *2. 12.** Vendola, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- *2. 33.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

- **2. 35.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

- **2. 36.** Vigni, Realacci, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Iannuzzi, Pappaterra.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: del ruolo fino a: unitario con le seguenti: e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio.

- 2. 37.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale.

- *2. 11.** Vendola.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale.

- *2. 38.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale.

***2. 39.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) riaffermazione e attuazione del ruolo e dell'autonomia dei comuni.

2. 43. Onnis.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: strumenti fino a: aderire con le seguenti: idonei strumenti volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire, in tempi prestabiliti e certi,

2. 13. Vendola.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: 19 marzo 2001 aggiungere le seguenti: e ad estendere il ricorso ad accordi volontari.

2. 40. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

2. 14. Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) sviluppare attività di informazione ed educazione ambientale.

2. 41. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) rispetto dei principi dell'azione preventiva e della precauzione.

2. 42. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

(A.C. 1798 – Sezione 6)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare ri-

guardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari *ad acta*; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche a fini produttivi dei siti contaminati; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare

alcun pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, in alternativa all'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emana-zione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti;

c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale;

d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, finalizzati allo sviluppo economico-sociale ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla

pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il

rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di emissioni inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie ed in particolare della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

3) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento della qualità dell'aria;

4) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

5) una disciplina in materia di accordi ambientali come strumenti alternativi di applicazione della normativa comunitaria nei casi contemplati;

6) la predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

2. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 1 del presente articolo, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).

Sopprimerlo.

3. 5. Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Principi e criteri direttivi specifici).* — 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono conformarsi agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) in applicazione alle direttive comunitarie in materia, arrivare ad una definizione certa del termine « rifiuto »; nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione, alla distribuzione, al-

l'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché perseguita la riduzione dello smaltimento finale, in particolare modo l'uso della discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti; lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso delle migliori tecnologie a disposizione e la specializzazione tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti economici e fiscali ovvero stipulati specifici accordi e contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative, fiscali ed economiche; bisogna assicurare l'unitarietà della gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio; garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto riguarda le modalità di affidamento della riscossione da parte degli enti locali; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, anche al fine di incentivare la raccolta differenziata;

b) accelerare le procedure per la bonifica ed il riuso dei siti contaminati, allo scopo lo Stato deve destinare le necessarie risorse finanziarie incentivando inoltre il ricorso a risorse finanziarie private, particolare attenzione va destinata agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; va istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chi-

mici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione da parte delle imprese medesime delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti;

c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emana-zione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla direttiva 2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa, anche attraverso l'incentivazione delle doppie condutture e degli acquedotti industriali; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla legge n. 36 del 1994 e dalla direttiva 2000/60/CE, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti;

d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni

e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del piano di bacino all'interno dell'autorità di bacino consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, tenendo, in particolare, conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato; confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedu-

rale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

e) confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi;

f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale,

intesa come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basata sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5, è commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento può essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11

e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale;

g) completare il recepimento delle direttive 85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi fermi restando i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/

377/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpere in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale settoriale;

h) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili, e deve comunque essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nella adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti

economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Vianello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: essere informati fino alla fine dell'articolo con le seguenti: conformarsi agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti dalla produzione alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, nonché deve essere perseguita la riduzione dello smaltimento finale e, in particolar modo, l'uso della discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti e/o l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile alternativo; lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso delle migliori tecnologie disponibili e la specializzazione tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione della produzione ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti economici e fiscali, ovvero stipulati specifici accordi e contratti di

programma tra le autorità competenti e i soggetti economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative, fiscali ed economiche; assicurare l'unitarietà della gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio; garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto riguarda la riscossione di quest'ultima;

b) accelerare le procedure per le bonifiche ed il riuso dei siti contaminati; allo scopo lo Stato deve destinare le necessarie risorse finanziarie incentivando altresì il ricorso a risorse finanziarie private; particolare attenzione va destinata agli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; deve essere istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla quantità e pericolosità dei prodotti e all'adozione, da parte delle imprese medesime, delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti;

c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato semplificando i procedimenti anche mediante l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla direttiva 2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso ed il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei previa ricognizione degli stessi al fine

di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale come previsto dalla legge n. 36 del 1994 e della direttiva 2000/60/CE, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di trasporto e di distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti;

d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che assicuri, tra l'altro, uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire un'adeguata autonomia finanziaria alle Autorità di bacino; ricondurre il procedimento di formazione del piano di bacino all'interno delle autorità di bacino consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'autorità di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, tenendo in particolare conto quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato;

confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolte dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

e) confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della medesima legge n. 394 del 1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante l'inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territo-

riali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del terzo settore, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi; prevedere che, nelle aree protette nazionali e regionali i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica decadano con l'approvazione del piano del parco. Restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale, si dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basata sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino a data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5), sarà commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della ri-

duzione delle conseguenze dell'evento, nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11) e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale;

g) procedere ad una « codificazione di reati ambientali » secondo lo schema di fattispecie autonome e generali, a salvaguardia delle componenti ambientali e dell'ambiente unitariamente considerato, ponendo mano ad una revisione integrale dei reati attualmente previsti da leggi speciali e strutturati secondo modelli e pene di specie diverse, disancorati da una logica unitaria; i principi sono così individuati:

1) la scelta della sanzione penale va considerata come *ultima ratio* rispetto alle sanzioni amministrative e alla responsabilità civile per danno ambientale, in ottemperanza ai parametri costituzionali di proporzionalità e di adeguatezza della stessa misura rispetto ai fatti di aggressione o di pericolo di aggressione dei beni ambientali costituzionalmente protetti;

2) nella definizione della struttura dei reati ambientali è necessario che la norma incriminatrice individui, di volta in volta, la o le componenti ambientali da proteggere in ossequio al principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, distinguendo, pertanto, il bene o i beni protetti da quelli relativi alla salute pubblica o all'incolumità pubblica, già presidiati dalle vigenti norme del codice di procedura penale o di leggi speciali;

3) il pericolo o il danno sono commisurati ad effetti rilevanti e persistenti su almeno una delle componenti ambientali che si intendono salvaguardare, salva la valutazione della maggiore gravità del reato se l'evento, di pericolo o di danno, coinvolge una pluralità di componenti o interi ecosistemi;

4) sotto il profilo soggettivo, nella struttura delle fattispecie criminose sono privilegiate quelle fondate sulla colpa, sul presupposto che i principi di prevenzione o di precauzione impongono, a chi gestisce un'attività rischiosa per l'ambiente, l'assunzione delle appropriate cautele tecniche e quindi l'adempimento dell'obbligo di professionalità adeguata;

5) allorquando la condotta sia stata posta in essere in violazione di leggi,

regolamenti, criteri di diligenza o di prudenza, commisurati alla gravità del rischio, l'atto autorizzativo dell'attività che determina l'evento di pericolo o di danno all'ambiente è considerato irrilevante al fine di escludere l'elemento soggettivo della colpa;

6) nella determinazione della pena per la fattispecie di reati di pericolo per le singole componenti ambientali, sono privilegiate le ipotesi contravvenzionali punite con pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva, allo scopo di consentire al giudice la determinazione della misura sanzionatoria in termini adeguati alla gravità del fatto e delle sue conseguenze, utilizzando il già consolidato meccanismo dell'articolo 162-*bis* del codice di procedura penale;

7) allorché dalla condotta illecita deriva un evento di danno all'ambiente è prevista la fattispecie delittuosa, anche nelle ipotesi di colpa;

8) nell'attività di revisione delle disposizioni incriminatrici, previste dalle vigenti leggi penali speciali, sono considerate preliminarmente le fattispecie criminose relative all'esercizio delle attività che presentano un rischio aggravato per l'ambiente con la specifica previsione che, nell'esercizio di queste ultime, possono essere definite ipotesi tassative di reati consistenti:

a) nella violazione di obblighi di informazione nei confronti della pubblica autorità o del pubblico;

b) nell'inosservanza di obblighi formali diretti ad impedire eventi di disastro ambientale (reati con pericolo presunto);

9) previsione di sanzioni penali per violazioni che ledono od espongono a pericolo ambientale secondo i seguenti criteri:

a) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, per

i fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più componenti ambientali;

b) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante l'equilibrio di interi ecosistemi;

c) previsione che i delitti di cui alle lettere *a)* e *b)* siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso, le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da euro 500 a euro 15.000; nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, la reclusione da uno a tre anni o la multa da euro 1.500 a euro 25.000;

d) previsione di una attenuante ove i fatti siano di speciale tenuità, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)*; di una aggravante se siano di particolare gravità;

e) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti che espongono a concreto pericolo l'equilibrio di interi ecosistemi;

f) previsione come delitti punibili con la reclusione da uno a due anni o con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale impatto ambientale;

g) previsione che i fatti previsti alle lettere *e)* ed *f)*, siano puniti, anche se commessi per colpa e che le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui alla lettera *e)*, la reclusione da quattro mesi a un anno o la multa da euro 2.500 a euro 15.000; nell'ipotesi di cui alla lettera *f)*, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro 2.500 a euro 15.000;

h) previsione di un'aggravante dei fatti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. Siano di particolare gravità;

i) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad

un anno o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 15.000 per i fatti che espongono a concreto pericolo uno o più componenti ambientali;

l) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 6 del codice penale, che la pena possa essere ridotta sino alla metà;

h) completare il recepimento delle direttive 85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS); semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi fermando i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione, da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6, della legge 349, dell'8 luglio 1986; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le di-

verse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale settoriale;

i) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dall'Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili e deve, comunque, essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nell'adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al Regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

3. 54. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Lion, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: essere informati fino a sulla base dei con le seguenti: conformarsi ai.

- 3. 66.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 3. 7.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assicurare un'efficace azione fino a: ridurre la quantità e la pericolosità con le seguenti: promuovere prioritariamente la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.

- 3. 67.** Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assicurare una efficace azione con le seguenti: confermare i principi e gli obiettivi fondamentali del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, assicurando una efficace azione.

- 3. 68.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei con le seguenti: determinare la riduzione programmata e continuativa della produzione di.

- 3. 8.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'elusione e violazione degli obblighi di smaltimento aggiungere le seguenti: introducendo, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati, la responsabilità del produttore dei medesimi rifiuti; la

stessa decade con il possesso del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato, entro 180 giorni, dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997.

- 3. 69.** Lion.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: obblighi di smaltimento; aggiungere le seguenti: recepire e dare attuazione alla direttiva 31/99/CEE;

- 3. 70.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nonché il recupero di energia, ed anche innovando fino a: riguardo agli scarti delle produzioni agricole.

- 3. 11.** Vendola, Lion.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole.

- 3. 71.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: piena operatività dell'attività di riciclaggio; aggiungere le seguenti: prevedere a tal fine la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- 3. 2.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Stradella, Foti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: mediante la definizione di ambiti territoriali fino a evidenza pubblica.

- 3. 72.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente.

3. 73. Lion, Zanella, Vigni, Vianello, Bandoli, Realacci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'interno dei quali *fino a:* evidenza pubblica, *con le seguenti:* e affidare la gestione tramite procedure di evidenza pubblica secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 74. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica.

3. 75. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale *fino a:* tramite la nomina di commissari *ad acta.*

* **3. 9.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale *fino a:* tramite la nomina di commissari *ad acta.*

* **3. 55.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Pappaterra, Lion.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale *fino a:* tramite la nomina di commissari *ad acta.*

* **3. 76.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ad espletare le gare *con le seguenti:* a conformarsi alle disposizioni legislative del settore.

3. 47. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: prevedere possibili deroghe *fino a:* obiettivi strategici previsti.

3. 56. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: assicurare tempi certi *fino a:* servizi di gestione dei rifiuti urbani.

3. 77. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: assicurare una maggiore certezza *fino a* revisione dell'istituto.

3. 78. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche mediante la revisione dell'istituto.

3. 48. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la revisione con le seguenti: aggiustamenti correttivi.

3. 49. Guido Dussin, Parolo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati.

3. 79. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché del vetro.

3. 81. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché dell'alluminio.

3. 82. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché della plastica.

3. 83. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché degli oli esausti.

3. 84. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché della batterie.

3. 85. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché dei beni durevoli.

3. 86. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riciclo del legno o altri prodotti da esso derivati aggiungere le seguenti: nonché della carta.

3. 80. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: incentivare il ricorso fino a: siti contaminati.

3. 87. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche a fini produttivi.

***3. 10.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche a fini produttivi.

***3. 88.** Realacci, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche a fini produttivi.

***3. 89.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: promuovere gli interventi di messa in sicurezza fino a: siti dismessi.

3. 90. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: promuovere gli interventi con le seguenti: assicurare e sostenere con adeguate risorse economiche gli interventi.

3. 13. Vendola.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ovvero siti dismessi; aggiungere le seguenti: istituire un fondo nazionale per la bonifica dei siti contaminati da soggetti ignoti o da aziende fallite che deve essere finanziato attraverso la tassazione delle imprese;

3. 12. Vendola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in alternativa all'approccio tabellare.

3. 57. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: prevedere la presenza nel Comitato nazionale dell'albo, di cui all'ar-

ticolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 di esperti aziendali designati dalle associazioni di categoria delle imprese che svolgono le attività soggette all'iscrizione all'albo medesimo, per assicurare un qualificato apporto tecnico, economico ed organizzativo delle imprese, per fissare requisiti di iscrizione appropriati sotto il profilo tecnico, economico ed organizzativo.

3. 91. Lion.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: istituire un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla pericolosità dei prodotti e all'adozione da parte delle imprese medesime delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti ignoti.

3. 92. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: istituire un fondo nazionale, finanziato attraverso la tassazione delle imprese, da utilizzare per la bonifica dei siti inquinati per i quali non sia possibile l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ovvero non ci sia la possibilità di rivalsa del danno ambientale.

3. 93. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: incentivare gli interventi di bonifica dei beni contenenti amianto, tramite la riduzione dell'IVA e degli oneri sociali per le imprese che effettuano i

medesimi interventi, nonché tramite credito d'imposta a favore delle imprese richiedenti gli interventi.

3. 94. Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riutilizzo dei siti contaminati promuovendo gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto.

3. 95. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 14.** Vendola, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3. 96.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiungere le seguenti: , e alla normativa nazionale sulla gestione dei servizi pubblici locali.

3. 50. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiungere le seguenti: e dalla direttiva 2000/60/CE.

***3. 15.** Vendola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 5 gennaio 1994, n. 36 aggiungere le seguenti: e dalla direttiva 2000/60/CE.

***3. 98.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Raffaella, Piglionica, Sandri, Zunino,

Realacci, Iannuzzi, Lion, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Zanella, Pappaterra.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento al piano d'ambito, previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che è predisposto dalle imprese partecipanti alla gara pubblica per l'affidamento del servizio idrico integrato sulla base di informazioni preliminari fornite dal soggetto coordinatore dell'ambito territoriale ottimale.

3. 97. Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricognizione degli stessi aggiungere le seguenti: al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

***3. 16.** Vendola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricognizione degli stessi aggiungere le seguenti: al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

*** 3. 100.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricognizione degli stessi aggiungere le seguenti: al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

***3. 101.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricognizione degli stessi aggiungere le seguenti: coerentemente con le finalità del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3. 102. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedere meccanismi premiali e incentivazioni fiscali per i territori produttori di energia idroelettrica;

3. 51. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione di meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

3. 52. (Testo così modificato nel corso della seduta) Guido Dussin, Parolo, Realacci, Piglionica.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedere poteri sostitutivi, attraverso un commissario *ad acta* nominato dal Presidente della regione, del soggetto pubblico di coordinamento dell'ambito territoriale ottimale che non organizza le gare per la gestione del servizio idrico integrato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente comma, nonché la riduzione del periodo transitorio mediante la riformulazione delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevedendo l'incremento di un solo anno.

3. 103. Lion.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: garantire che entro 180 giorni dalla sua costituzione la società di capitali, di cui al comma 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provveda ad organizzare l'espletamento della

gara, con procedura ad evidenza pubblica, dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato. Decorso tale termine, vi provvede un commissario *ad acta* nominato dal Presidente della regione.

3. 104. Lion.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: favorire il ricorso alle finanze di progetto per le costruzioni di nuovi impianti.

3. 105. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 17. Vendola.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, al contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli delle autorità di bacino prevedendo un modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle Autorità di Bacino; ricondurre il procedimento di formazione del Piano di Bacino all'interno dell'Autorità di Bacino, consolidando le capacità prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle Regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare una adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'Autorità di Bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle ac-

que pubbliche, tenendo, in particolare, conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 15, e dall'articolo 3 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato.

3. 106. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: mantenere l'impianto normativo delineato dalla legge n. 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici prevedendo, al contempo, il conferimento di maggiori compiti e funzioni alle Regioni e agli enti locali; superare la distinzione dei livelli dei bacini prevedendo un modello unico di bacino idrografico; garantire una adeguata autonomia finanziaria delle Autorità di Bacino; ricondurre il procedimento di formazione del Piano di Bacino all'interno dell'Autorità di Bacino potenziando la fase di partecipazione degli enti locali, delle Regioni e dei diretti interessati alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i meccanismi volti ad assicurare una adeguata conoscenza geologica del territorio; inserire tra i compiti dell'Autorità di Bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche; rafforzare gli strumenti di informazione alla cittadinanza, dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal volontariato.

3. 107. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: confermare i principi e le finalità della legge n. 183 del 1989, adeguando la

normativa anche secondo le proposte contenute nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla difesa del suolo approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura.

3. 108. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: rimuovere i vincoli *fino a:* con i piani urbanistici.

***3. 18.** Vendola.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: rimuovere i vincoli *fino a:* con i piani urbanistici.

***3. 59.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Bandoli, Pappaterra, Zanna.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: rimuovere i vincoli *fino a:* e coordinandoli *con le seguenti:* superare la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale coordinandoli.

3. 110. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vianello, Vigni, Bandoli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: i vincoli non necessari che ostacolano *con le seguenti:* gli ostacoli che rallentano.

3. 111. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: i vincoli non necessari *con le seguenti:* i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario.

3. 112. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: composizione mista statale e regionale; *aggiungere le seguenti:* individuare le Autorità di bacino quali soggetti unici di riferimento per assicurare attraverso una corretta gestione del suolo la sicurezza idrogeologica e una più oculata gestione delle risorse idriche e gli ambiti territoriali ottimali quali strumenti per la gestione del ciclo delle acque sia a fini civili che industriali, prevedendo forme di coordinamento e di integrazione tra le Autorità di bacino e gli ambiti territoriali ottimali.

3. 113. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica *aggiungere le seguenti:* attraverso l'eliminazione degli sprechi.

3. 20. Vendola.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tutti i soggetti istituzionali *aggiungere le seguenti:* pubblici e dei cittadini singoli o associati.

3. 19. Vendola.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: valorizzare il ruolo delle Autorità di Bacino come organi fondamentali per la prevenzione e la tutela del rischio idrogeologico.

3. 114. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: confermare i principi e le finalità del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

3. 115. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e del 3 maggio 2001;

3. 116. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: accelerare il completamento della Carta geologica e rafforzare il Servizio geologico.

3. 117 Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 21. Vendola.

Alla lettera d), premettere le parole: confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991;

3. 118. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Alla lettera d), dopo la parola: estendere, inserire le seguenti: nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e interessate direttamente,

3. 161. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Onnis.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: estendere aggiungere le seguenti: in maniera significativa.

3. 22. Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale fino a: particolare pregio con le seguenti: e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. 23. Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale con le seguenti: e di ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. 119. Realacci, Zanella, Vigni, Vianello, Bandoli, Pappaterra, Lion,, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di particolare pregio *aggiungere le seguenti:* con l'assegnazione di congrue risorse finanziarie.

3. 120. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di particolare pregio *aggiungere le seguenti:* naturalistico, paesistico e storico culturale individuate sulla base di criteri scientifici e di una programmazione finalizzata alla realizzazione del sistema nazionale delle aree protette e della rete ecologica nazionale in attuazione delle convenzioni internazionali, delle direttive comunitarie e della convenzione europea del paesaggio, attraverso la fattiva e coerente collaborazione tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e il sistema delle aree protette.

3. 26. Vendola.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di particolare pregio *aggiungere le seguenti:* naturalistico, paesistico e storico culturale individuate sulla base di criteri scientifici e di una programmazione finalizzata alla realizzazione del Sistema nazionale delle aree protette e della rete ecologica nazionale in attuazione delle convenzioni internazionali, delle direttive comunitarie e della convenzione europea del paesaggio, attraverso la leale collaborazione tra Stato, regioni, enti locali e sistema delle aree protette.

3. 121. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vigni, Lion, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: articolare e differenziare le misure fino a: operatività dei soggetti gestori.

3. 60 Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 1 lettera d), sopprimere le parole: articolare e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali;

***3. 24.** Vendola.

Al comma 1 lettera d), sopprimere le parole: articolare e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali;

***3. 122.** Lion, Zanella, Realacci, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articolare *aggiungere le seguenti:* con adeguata motivazione.

3. 124. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali *con le seguenti:* le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali.

3. 123. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e differenziare.

3. 35. Vendola.

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: in relazione alle specifiche *con le seguenti:* con adeguata motivazione in relazione alle specifiche e dimostrate.

3. 64. Realacci, Iannuzzi, Fusillo, Vigni, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni territoriali *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle esigenze di tutela

di *habitat* naturali e semi-naturali e di specie animali selvatiche individuate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive dell'Unione europea.

***3. 28.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni territoriali *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle esigenze di tutela di *habitat* naturali e semi-naturali e di specie animali selvatiche individuate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive dell'Unione europea.

***3. 125.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni territoriali *aggiungere le seguenti:* consentendo all'uomo ogni compatibile fruizione e utilizzazione del territorio e delle sue risorse.

3. 162. Onnis.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori *con le seguenti:* lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

3. 126. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il raggiungimento dell'autonomia finanziaria *con le seguenti:* lo sviluppo di

forme di autofinanziamento, l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate ai parchi dallo Stato e da altri soggetti pubblici, la funzionalità e l'operatività dei soggetti gestori.

3. 127. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il raggiungimento con le seguenti: per quanto possibile il raggiungimento almeno parziale.

3. 128. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il raggiungimento dell'autonomia aggiungere le seguenti: amministrativa e.

3. 129. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: finanziaria con la seguente: amministrativa.

***3. 25.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: finanziaria con la seguente: amministrativa.

***3. 130.** Lion, Zanella, Realacci, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: la conclusione di accordi di programma fino a: in attuazione di leggi regionali con le seguenti: lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficace, effi-

ciente e totale delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;

3. 27. Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: più rappresentative dei settori fino a: naturale delle aree con le seguenti: del terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi.

3. 29. Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: più rappresentative dei settori fino a: naturale delle aree con le seguenti: del terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. 131. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: più rappresentative dei settori fino a: naturale delle aree con le seguenti: del terzo settore e quelle più rappresentative dei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e del commercio finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità istitutive dei parchi.

3. 132. Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del commercio aggiungere le seguenti: e del terzo settore.

- 3. 133.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: prevedere che, nei territori fino alla fine della lettera.

- *3. 135.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: prevedere che, nei territori fino alla fine della lettera.

- *3. 136.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nei territori compresi fino a: in attuazione di leggi regionali con le seguenti: i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica decadano con l'approvazione del Piano del parco nelle aree protette nazionali e regionali. Rimangono comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 3. 30.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies fino alla fine della lettera con le seguenti: decadono con l'approvazione del Piano del parco nelle aree protette nazionali e regionali; rimangono comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 3. 140.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: decadano con l'approvazione del piano del parco fino alla fine della lettera,

con le seguenti: sono assorbiti, con l'approvazione del piano del parco, nel piano medesimo.

- 3. 65.** Realacci, Iannuzzi, Fusillo, Vigni, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: o delle misure di salvaguardia fino alla fine della lettera.

- 3. 144.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: nei territori residuali fino alla fine della lettera.

- 3. 137.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nei territori residuali fino alla fine della lettera con le seguenti: restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- *3. 138.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nei territori residuali fino alla fine della lettera con le seguenti: restano comunque validi i vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- *3. 139.** Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 3. 31.** Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi di danno ambientale, si devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

2) adozione di un regime generale di responsabilità basato sulla colpa;

3) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

4) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui al numero 5, è commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento può essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

7) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui al numero 11 e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

9) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente;

11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale.

3. 141. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: conseguire con la seguente: garantire.

3. 33. Vendola.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: amministrative per danno ambientale aggiungere le seguenti: indicando criteri certi per la quantificazione del danno.

3. 142. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: relative ammende con le seguenti: sanzioni medesime.

3. 3. Stradella.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: ammende con le seguenti: pene pecuniarie.

3. 143. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: al fine di garantire l'efficacia aggiungere le seguenti: e l'attuazione.

3. 32. Vendola.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: comportamenti con la seguente: atti.

3. 34. Vendola.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: comportamenti con la seguente: azioni.

3. 36. Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) il riordino del regime sanzionatorio amministrativo deve attenersi ai seguenti principi:

1) la responsabilità ha carattere personale per quanto attiene al nesso di casualità, ma le sanzioni ripristinatorie del danno all'ambiente devono incombere sul-

l'autore a titolo di responsabilità oggettiva, a prescindere dall'elemento psicologico;

2) gli obblighi nascenti da sanzioni ripristinatorie sono trasmissibili agli aventi causa, atteso il principio della responsabilità oggettiva e della patrimonialità della prestazione;

3) è prevista la solidarietà tra i coautori della condotta sanzionata;

4) la gravità delle sanzioni è valutata in relazione al protrarsi della condotta illecita;

5) sono previsti adeguati strumenti cautelari in capo all'amministrazione;

6) è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse nel giudizio.

3. 145. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 37. Vendola.

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: completare il recepimento delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica,

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) sopprimere le parole: che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale

b) dopo le parole: dell'intervento da valutare aggiungere le seguenti: da concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo.

3. 146. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: recepire e dare attuazione alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE in materia di VIA.

3. 147. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: recepire e dare attuazione alla direttiva 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

3. 148. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,

3. 4. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

* **3. 38.** Vendola.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

* **3. 149.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: che dovranno tenere conto del

rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale *con le seguenti:* disciplinando caratteristiche e tempi della procedura di VIA e il ruolo e i compiti della Commissione nel valutare i progetti ed il loro impatto sul territorio, le linee guida per gli studi di impatto ambientale, gli oneri istruttori a carico del proponente, modalità, tempi e spese per l'informazione e la partecipazione delle popolazioni coinvolte e delle associazioni, nella forma dell'inchiesta pubblica durante il progetto preliminare, indicando il termine di efficacia della VIA dopo l'approvazione del progetto quando i lavori non siano terminati entro un congruo lasso di tempo e individuando le sanzioni nel caso di opere che durante l'esecuzione dei lavori si discostano dalle prescrizioni.

3. 150. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: economico e sociale *aggiungere le seguenti:* , prendendo in considerazione tutte le alternative progettuali sino all'opzione zero, prevedendo il concerto dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali alla definizione del giudizio di compatibilità ambientale, anche nel caso delle procedure di valutazione di impatto ambientale regionali.

***3. 40.** Vendola.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: economico e sociale *aggiungere le seguenti:* , prendendo in considerazione tutte le alternative progettuali sino all'opzione zero, prevedendo il concerto dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali alla definizione del giudizio di compatibilità ambientale, anche nel caso delle procedure di valutazione di impatto ambientale regionali.

* **3. 151.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dell'intervento da valutare *aggiungere le seguenti:* prendendo in considerazione tutte le alternative progettuali sino all'opzione zero, prevedendo il concerto dell'amministrazione dei beni e delle attività culturali alla definizione del giudizio di compatibilità ambientale, anche nel caso delle procedure di valutazione di impatto ambientale regionali.

3. 61. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dell'intervento da valutare *aggiungere le seguenti:* , che comunque deve essere corredato da tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

* **3. 41.** Vendola.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dell'intervento da valutare *aggiungere le seguenti:* , che comunque deve essere corredato da tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

* **3. 152.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dell'intervento da valutare *aggiungere le seguenti:* , che comunque deve essere corredato da tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

* **3. 153.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dell'intervento da valutare *aggiungere le*

seguenti: che deve concludersi con la valutazione specifica sulla base del progetto esecutivo.

3. 39. Vendola.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in tempi certi *aggiungere le seguenti:* , fermi rimanendo i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. 154. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in tempi certi *aggiungere le seguenti:* , fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

* **3. 155.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vianello, Bandoli, Vigni.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in tempi certi *aggiungere le seguenti:* , fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

* **3. 156.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: regionali e sovracomunali *aggiungere le seguenti:* prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/377/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica.

3. 62. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: individuando le autorità competenti con le seguenti: lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorità competente.

* **3. 42.** Vendola.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: individuando le autorità competenti con le seguenti: lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero dell'ambiente e del territorio l'autorità competente.

* **3. 157.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) determinare, d'intesa con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e i soggetti interessati, una normativa più efficace per il risarcimento dei danni provocati all'ambiente da eventuali incidenti legati alla attività di estrazione del petrolio garantendo certezza delle responsabilità civili e penali e prevedendo meccanismi sanzionatori di natura economica per chi si renda responsabile di incidenti oltre a meccanismi premiali per le imprese che effettuano investimenti per il miglioramento del territorio nei comprensori interessati dall'attività di sfruttamento della risorsa petrolifera.

3. 158. Luongo, Molinari, Adduce, Lettieri, Boccia, Potenza, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) provvedere, d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli enti parco, regionali o nazionali, nonché con le parti sociali, alla determinazione di una normativa organica per la tutela, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi derivanti dalla attività di estrazione del petrolio con meccanismi premiali per chi investe in sicurezza ambientale e riqualificazione delle aree interessate dall'attività industriale legata allo sfruttamento della risorsa petrolifera.

3. 160. Luongo, Molinari, Adduce, Lettieri, Boccia, Potenza, Iannuzzi, Realacci, Lion, Pistone, Piglionica.

Al comma 1, lettera g), alinea, sostituire la parola: riordinare con la seguente: adeguare.

3. 43. Vendola.

Al comma 1, lettera g), alinea, sostituire le parole: emissioni inquinanti in atmosfera con le seguenti: tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, prevedendo una revisione della disciplina per le emissioni dei gas inquinanti degli inceneritori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti industriali.

3. 1. Verro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative mediante la disciplina della

vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale.

3. 53. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Guido Dussin, Parolo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), numero 4, dopo la parola: composizione aggiungere le seguenti: e delle modalità di produzione.

3. 44. Vendola.

Al comma 1, lettera g), numero 5, sostituire la parola: alternativi con la seguente: integrativi.

3. 63. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra

Al comma 1, lettera g), numero 6, dopo la parola: prescrizioni aggiungere le seguenti: e tempi certi di attuazione.

3. 45. Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tu-

tela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra tutela dell'ambiente e competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili e deve comunque essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nell'adozione di strumenti economici particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al regolamento europeo EMAS; agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

3. 159. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 2.

3. 46. Vendola.